

CSEN EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Marzo 2013

Si è svolto ad Assisi il

IX CONGRESSO
NAZIONALE CSEN

Da 39 anni al servizio dello
sport e della solidarietà
sociale.



PROVE DI FISCALITÀ'

Introduciamo una veloce analisi relativa agli adempimenti del modello EAS dal Commercialista Dott. Stefano Monti e dal Fiscalista Avv. Paolo Rendina.

MODELLO EAS: ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

di S. Monti

Con il D.L. n.225 del 29/12/10 (c.d. Milleproroghe) venne disposta la riapertura degli originari termini di presentazione del Modello Eas, scaduti al 31 dicembre 2009. Gli enti privati non commerciali di tipo associativo, quindi, che non avevano assolto all'obbligo nei termini, potevano effettuare la prima presentazione del modello entro il 31 marzo 2011 senza alcuna conseguenza.

Con la circolare n.6/E del 24/02/11, l'Agenzia delle Entrate chiarì gli effetti di tale proroga precisando che chi aveva già validamente presentato il modello Eas entro il 31/12/2009 oppure oltre tale termine ma entro la data di entrata in vigore del D.L. n.225/10, non doveva procedere in generale a un'ulteriore presentazione del modello, salvo che non si fossero verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati tali da imporre la ripresentazione del modello.



“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”

Occorre preliminarmente considerare che non tutti gli enti sono soggetti all'obbligo di presentazione del modello Eas e che, per talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata.

La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento “*una tantum*”, nel senso che lo stesso va ripresentato solamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che:

“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31/03/13 dovranno essere comunicate, mediante rappresentazione telematica del modello Eas, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2012.

È però importante evidenziare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di rappresentazione del modello Eas.

LE VARIAZIONI CHE NON COMPORTANO OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO

Occorre evidenziare che vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della rappresentazione del modello Eas, in quanto ritenute “fisiologiche”.

In tal senso le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la **risoluzione n.125/E del 06 dicembre 2010**, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la rappresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di rappresentazione del modello Eas.

Andiamo ora ad individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20)



attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale

Punto 21)



utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di


ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di €20.000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in €25.000	NO
associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per €5.000.	SI
associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento ad Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”	SI

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.



Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n.45/E del 29 ottobre 2009** l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione piuttosto “bizzarra” - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	NO
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	NO
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	SI

Punto 23) e 24)



entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni.

Punto 30) e 31)



erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Ad esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO PER PERDITA DEI REQUISITI

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art.30 del D.L. n.185 del 2008		Decorrenza	giorno	mese	anno



In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2013 (che slitta al 2 aprile, primo giorno lavorativo successivo) si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini ordinari.

SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Contattaci

CSEN BOLOGNA
Via Leandro Alberti, 76
051.188.99.737
info@csenbologna.it
www.csenemiliaromagna.it

Si ricorda infine che sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
 - le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
 - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
 - le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
 - gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)